

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA Via XXIV Maggio, 1 - 34170 Gorizia Tel. +39 0481 534430 - Fax +39 0481 534334 cplnd.gorizia@figc.it https://friuliveneziagiulia.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 29/11/2019

Sommario:

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DELLA L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 24 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
Nuove Caselle di Posta Elettronica	2
TERMINI DI TESSERAMENTO	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIUL	
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI	
TORNEO U13 FAIR PLAY ELITE	5
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI	5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	5
ATTIVITÀ DI BASE CALCIO A 5 – ANNULLATO IL RAGGRUPPAMENTO DEL 1 DICEMBRE 2019	5
Tornei Autorizzati	6
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	6
RITIRO TESSERAMENTI S.G.S. – DIRIGENTI - DILETTANTI	6
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	6
Recuperi	6
Altre Variazioni	9
RISULTATI GARE	11
GIUSTIZIA SPORTIVA	12
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	12
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	13

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 176 della L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo il Comunicato Ufficiale n. 176 della L.N.D. dd. 28.11.2019 inerente la Tabella punteggi gare spareggio-promozione seconde di Eccellenza.

Circolare n. 24 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, pubblichiamo la Circolare n. 24 della L.N.D. dd. 22.11.2019 inerente "Trasparenza delle Erogazioni della Pubblica Amministrazione – Obblighi di Pubblicità".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NUOVE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

Si comunica alle Società che a partire dal <u>30 Novembre 2019</u> verranno definitivamente cessati i sotto indicati indirizzi di posta elettronica:

posta@figclnd-fvg.org

f.marcon@figcInd-fvg.org

tesseramento@figcInd-fvg.org

amministrazione@figcInd-fvg.org

m.tamaro@figcInd-fvg.org

che verranno sostituiti come di seguito indicato:

posta@figclnd-fvg.org

Sarà sostituito da

segreteria.lndfvg@pec.it segreteria.fvg@lnd.it

comunicazioni per il Consiglio Direttivo, informazioni su area riservata società, Ufficio Segreteria

f.marcon@figcInd-fvg.org

Sarà sostituito da

agonistica.lndfvg@pec.it agonistica.fvg@lnd.it

comunicazioni inerenti l'attività agonistica della Società (spostamenti gara attività gestita direttamente dal Comitato Regionale, richieste di gare amichevoli, comunicazioni inerenti il comunicato ufficiale regionale, richieste omologazione campi sportivi)

tesseramento@figcInd-fvg.org

Sarà sostituito da

tesseramento.lndfvg@pec.it tesseramento.fvg@Ind.it

informazioni o comunicazioni inerenti il tesseramento giocatori e tecnici, richieste posizione tesseramento

amministrazione@figcInd-fvg.org	Sarà sostituito da	amministrazione.Indfvg@pec.it amministrazione.fvg@Ind.it						
informazioni e comunicazioni amministrative e contabili								
m.tamaro@figcInd-fvg.org	Sarà sostituito da	tornei.Indfvg@pec.it tornei.fvg@Ind.it						
richieste autorizzazione e comunicazioni / inerenti Tornei								

COMUNICATO UFFICIALE COMITATO REGIONALE

Per quanto riguarda la trasmissione del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale si informa che lo stesso sarà trasmesso via mail dall'indirizzo:

crInd.friulivg01@figc.it

che non sarà abilitato alla ricezione.

Si invitano le Società a prendere buona nota della presente comunicazione e ad utilizzare il servizio di PEC fornito dal Comitato Regionale.

Inoltre, al fine di evitare disservizi si chiede cortesemente di non inviare la stessa mail a più indirizzi, ma di seguire rigorosamente le indicazioni sopra riportate.

TERMINI DI TESSERAMENTO

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 118/a, della F.I.G.C., del 16.05.2019 relativamente a:

... omissis

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

omissis...

b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). omissis...

<u>5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.</u>

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art.103 bis, comma 2, delle N.O.I.F..

omissis...

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) <u>Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F</u>

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

omissis...

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

omissis...

- da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

omissis...

Liste di svincolo suppletive:

- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12** dicembre 2019.

omissis...

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno 02 Dicembre 2019 per l'attività dei Centri Federali Territoriali di San Giorgio di Nogaro (UD) e Casarsa della Delizia (PN).

TORNEO U13 FAIR PLAY ELITE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle **Leghe Professionistiche e alle Scuole di Calcio Élite**, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi in una attività a loro riservata.

Lo scopo del presente progetto, oltre a valorizzare il percorso educativo delle singoe società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta

Alla luce di quanto sopra, si comunica che il <u>giorno 5 dicembre 2019 alle ore 20.00</u>, presso la sede della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sita in Palmanova, via Scamozzi 5/A, si terrà un incontro per definire le modalità di svolgimento ed il calendario della manifestazione **U13 Elite**. A detto incontro sono invitate le Scuole di Calcio élite e le società appartenenti alle Leghe professionistiche che si sono iscritte nei termini previsti dal Bando.

Referente Tecnico del Torneo è il Delegato Regionale per l'Attività di Base del SGS FVG prof. Carlo Giorgiutti (cel. 338 2226102 – mail: <u>base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it</u>).

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 Luglio 2019 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA

DATA DI NASCITA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Under 15

TOMADINI SOFIA 18/08/2004 ASD PALMA CALCIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

ATTIVITÀ DI BASE CALCIO A 5 – ANNULLATO IL RAGGRUPPAMENTO DEL 1 DICEMBRE 2019

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Si comunica alle società di Calcio a 5 della regione che il raggruppamento Piccoli Amici e Primi Calci previsto per domenica 1 dicembre alle ore 15.30 presso il palazzetto PalaFlora di Via Peruzza, 7 – Pordenone è annullato.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Pulcini in palestra	Pulcini misti	Internazionale	05/01/20	15/02/20	Pro Romans Medea
2° Mem. O.Montanari	Pulcini misti	Regionale	11/01/20	18/01/20	Villesse Calcio

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE RITIRO TESSERAMENTI S.G.S. – DIRIGENTI - DILETTANTI

Le Società sottoelencate sono pregate di ritirare presso gli uffici della Delegazione i tesseramenti di quanto in oggetto:

Calcio Ruda, Pieris, Poggio, Terenziana Staranzano e Torre.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE RECUPERI

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2019	10 A	POLISPORTIVA FLAMBRO	BUTTRIO CALCIO	17/11/2019	20:30	14:30	
04/12/2019	10 A	TORRE	MALISANA	17/11/2019	20:30	14:30	
04/12/2019	10 A	TRIVIGNANO	TERZO	17/11/2019	20:30	14:30	
11/12/2019	10 A	STRASSOLDO	UNION 91	17/11/2019	20:30	14:30	

TERZA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2019	8 A	BLESSANESE	VILLESSE CALCIO	17/11/2019	20:30		* COMUNALE VIA TOMADINI VILLESSE VIA TOMADINI 4
04/12/2019	8 A	DEPORTIVO JUNIOR	F.C. REAL CUSSIGNA	17/11/2019	20:30	14:30	COMUNALE-VIA DALMAZIA TAVAGNACCO-FELETTO UMBERTO VIA DALMAZIA
04/12/2019	8 A	PIERIS	MONTEBELLO DON BOSCO	17/11/2019	20:00	14:30	

06/01/2020	8 A	DONATELLO S.S.D. SRL	VILLANOVA	17/11/2019	14:30	
06/01/2020	8 A	POGGIO	POZZUOLO DEL FRIULI	17/11/2019	14:30	

ALLIEVI PROVINCIALI "UNDER 17"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/12/2019	8 A	SOVODNJE	PRO GORIZIA	17/11/2019	18:30	10:30	
04/12/2019	8 A	PRO ROMANS MEDEA	TERENZIANA STARANZANO	17/11/2019	18:30		COMUNALE VIA ROMA MEDEA VIA ROMA 10
04/12/2019	8 A	ROIANESE	AUDAX SANROCCHESE	17/11/2019	18:00	12:00	
04/12/2019	8 A	STUDENTI	N.K. KRAS REPEN	17/11/2019	20:00	12:15	
04/12/2019	8 A	ZAULE RABUIESE	RONCHI CALCIO	17/11/2019	18:30	10:30	
05/12/2019	8 A	PALMA CALCIO	SANT ANDREA SAN VITO *FCL*	17/11/2019	18:30	10:30	

GIOVANISSIMI PROVINCIALI "UNDER 15"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/12/2019	8 A	CORMONESE	UNIONE FRIULI ISONTINA	17/11/2019	19:00	10:30	
11/12/2019	8 A	AUDAX SANROCCHESE	PALMA CALCIO	17/11/2019	19:00	10:30	
11/12/2019	8 A	CORNO CALCIO	AMICI DELLO SPORT VISCO	17/11/2019	19:00	10:30	
04/01/2020	8 A	TRICESIMO	TRIESTINA VICTORY	17/11/2019	14:30		COMUNALE "B" TRICESIMO TRICESIMO VIA SAN FRANCESCO 108 LATERALE

ESORDIENTI MISTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
03/12/2019	6 A	FIUMICELLO 2004	ARIS SAN POLO CALCIO	16/11/2019	17:30	16:30	
11/12/2019	6 A	I.S.M. GRADISCA	PRO GORIZIA	16/11/2019	18:00	16:00	
12/12/2019	5 A	UNIONE FRIULI ISONTINA	FIUMICELLO 2004	09/11/2019	18:00	15:30	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/12/2019	6 A	FIUMICELLO 2004 sq.B	U.FINCANTIERI MONFALCONE	16/11/2019	18:00	15:00	
14/12/2019	6 A	TRIESTINA VICTORY	PRO CERVIGNANO MUSCOLI	16/11/2019	15:00		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/2019	5 A	AZZURRA	AUDAX SANROCCHESE sq.B	09/11/2019	17:30		* COM. VIA BAIAMONTI GORIZIA VIA BAIAMONTI 15

PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2019	4 A	AZZURRA	PRO CERVIGNANO MUSCOLI	02/11/2019	15:00		
14/12/2019	5 A	FIUMICELLO 2004	UNIONE FRIULI ISONTINA	09/11/2019	15:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/2019	5 A	SAN CANZIAN BEGLIANO	SISTIANA SESLJAN	09/11/2019	17:30	15:30	
02/12/2019	7 A	I.S.M. GRADISCA	TORVISCOSA	23/11/2019	18:00	17:00	
09/12/2019	1 A	TORVISCOSA	MARIANO	12/10/2019	18:00	16:30	
14/12/2019	5 A	TORVISCOSA	ISONZO	09/11/2019	15:00	16:30	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2019	4 A	ARIS SAN POLO CALCIO	FIUMICELLO 2004 sq.B	02/11/2019	17:30	15:45	
14/12/2019	4 A	AZZURRA sq.B	TERZO	02/11/2019	15:00		
14/12/2019	5 A	FIUMICELLO 2004 sq.B	SOVODNJE	09/11/2019	15:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/2019	4 A	RONCHI CALCIO sq.B	SAN CANZIAN BEGLIANO sq.B	02/11/2019	17:30		* COMUNALE S.SPIRITO SAN CANZIAN D'ISONZO VIA SANTO SPIRITO 24
02/12/2019	6 A	U.FINCANTIERI MONFALCsq.B	VILLA	16/11/2019	18:00	15:00	
05/12/2019	7 A	VILLA	PRO ROMANS MEDEA	23/11/2019	17:30	15:00	

ALTRE VARIAZIONI

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2019	12 A	TERZO	MALISANA	01/12/2019	14:30		

TERZA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/12/2019	11 A	ASSOSANGIORGINA	COMUNALE LESTIZZA	08/12/2019	15:00	14:30	

ALLIEVI PROVINCIALI "UNDER 17"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/12/2019	12 A	S.GIOVANNI	PRO GORIZIA		12:00	10:00	

GIOVANISSIMI PROVINCIALI "UNDER 15"

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/12/2019	10 A	PRO GORIZIA	PALMA CALCIO		10:30		COMUNALE VIA DELLO SPORT, MOSSA
07/12/2019	11 A	PRO CERVIGNANO MUSCOLI	AUDAX SANROCCHESE	08/12/2019	18:30	10:30	
07/12/2019	11 A	TRIESTINA VICTORY	CORNO CALCIO	08/12/2019	18:00	10:00	

ESORDIENTI MISTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE B

Dat Gar		N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/20	019	8 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	ISONZO	30/11/2019	16:45	15:00	

GIRONE C

Dat Gar	a N a Gio		Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/20	19 8	Α .	JUVENTINA S.ANDREA	AZZURRA		15:00	16:00	
01/12/20	19 8	A	TORVISCOSA	TERZO	30/11/2019	10:30	15:00	

PULCINI MISTI – FASE AUTUNNALE

GIRONE A

Dat Gai		N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2	019	8 A	CALCIO SAN VITO AL TORRE	AUDAX SANROCCHESE		16:00	15:30	* COM. VIA BAIAMONTI GORIZIA VIA BAIAMONTI 15
30/11/2	019	8 A	PRO CERVIGNANO MUSCOLI	RONCHI CALCIO		16:00	15:00	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2019	8 A	PRO CERVIGNANO MUSCOLsq.B	GRADESE CALCIO		16:00	15:00	

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/11/2019	8 A	TERZO	PEGASUS PRO FARRA		17:30	15:00	

TORNEO RICREATIVO AMATORIALE CALCIO A 5 FASE AUTUNNALE

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/12/2019	2 A	PARADISO DEI GOLOSI	TRIESTE FUTSAL	05/11/2019	20:00	20:30	

RISULTATI GARE

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 8 Giornata - A					
CASTIONS	- ASSOSANGIORGINA	(*)			
(1) MOSSA	- S.GOTTARDO	-	R		

(1) - disputata il 28/11/2019

(*) VEDI DELIBERA GIUDICE SPORTIVO

Legenda:

R: Referto gara non pervenuto

ALLIEVI PROVINCIALI "UNDER 17"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

	GIRONE A - 7 Giornata - A		
FIUMICELLO 2004	- SOVODNJE	3 - 0	Υ

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A					
S.GIOVANNI	- SISTIANA SESLJAN	1 - 1			

GIOVANISSIMI PROVINCIALI "UNDER 15"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				
PRO GORIZIA	- CORNO CALCIO	2 - 1		

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A				
RONCHI CALCIO	- PEGASUS PRO FARRA	-	R	

Legenda:

R: Referto gara non pervenuto

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale dott. Michele Puhali nella seduta del **29/11/2019**, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – GIRONE B

GARE DEL 27/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/11/2019 CASTIONS - ASSOSANGIORGINA

Il G.S.T., visto il rapporto dell'Arbitro da cui si evince che la gara non è stata iniziata per impraticabilità del terreno di gioco, dispone la ripetizione della stessa e demanda alla locale Delegazione Provinciale di disporre la data per il recupero.

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI "UNDER 17"

GARE DEL 26/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

MARUSIC ALJAZ (SOVODNJE)

GARE DEL 27/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

CIRILLO FRANCESCO

PAOLO

(S.GIOVANNI)

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "UNDER 15"

GARE DEL 28/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

SCHIFFINO SIMONE

(CORNO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COZZOLINO LUCIO

(PRO GORIZIA)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Andrea Canzian (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Luca De Pauli e dall'avv. Daniele Pezzetta (Componenti supplenti che non hanno partecipato alla decisione) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 31.10.2019 ha adottato il sequente dispositivo:

3/2019-20csat- RECLAMO DELLA ASD ALABARDA CALCIO avverso il provvedimento di squalifica per cinque giornate del Capitano BOVINO Marco assunta ex articolo 5, comma 2 del C.G.S. (in c.u. 31 Del. Gorizia dd 20.11.2019).

Con provvedimento pubblicato in c.u. 31 della Delegazione di Gorizia il 20.11.2019, il GST così disponeva: "Visti il rapporto e il supplemento del rapporto dai quali si evince che:

- a fine gara, mentre l'arbitro e i calciatori di entrambe le squadre si trovavano sul terreno di gioco e si stavano dirigendo verso gli spogliatoi, il direttore di gara veniva attinto alla spalla sinistra da un getto d'acqua; - il fatto in oggetto avveniva alle spalle dell'arbitro; - nel medesimo istante si trovava a passare a fianco del direttore di gara il calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO che aveva tra le mani una borraccia; - lo stesso calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO nel frangente presentava dell'acqua sulla bocca; - l'arbitro a questo punto richiamava a sé il calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO, ma quest'ultimo adempiva alla richiesta del direttore di gara solamente al suo terzo richiamo; - l'arbitro chiedeva di avere le scuse del calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO ritenendolo responsabile dello sputo dell'acqua che poco prima lo aveva attinto alla spalla sinistra; - a questo punto il calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO presentava le sue scuse al direttore di gara; - subito dopo aver ricevute le scuse, l'arbitro comunicava allo stesso calciatore di doversi ritenere espulso a fine gara; - l'arbitro comunicava il provvedimento preso e la motivazione al capitano BOVINO Marco della Società ASD ALABARDA CALCIO; - il dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD ALABARDA CALCIO raggiungeva l'arbitro nel suo spogliatoio per presentargli le scuse della Società per quanto accaduto poco prima. Considerato che: - il fatto di per sé è particolarmente grave, va giustamente preso in considerazione e sanzionato secondo le disposizioni della giustizia sportiva, poiché l'integrità dell'arbitro è stata palesemente intaccata; - tuttavia non emerge in maniera evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, quale sia la provenienza del getto d'acqua che ha attinto l'arbitro sulla sua spalla sinistra; - al contempo non è palese quale calciatore della Società ASD ALABARDACALCIO possa aver provocato il lancio d'acqua in oggetto; - per di più l'arbitro non è in grado , visto che il fatto è avvenuto alle sue spalle, di identificare la tipologia del getto d'acqua che lo ha colpito; nella fattispecie non è possibile determinare se l'acqua che ha raggiunto l'arbitro sia attribuibile a uno sputo dalla bocca, oppure ad un lancio dalla borraccia, ovvero altro ancora. Visto che: - ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del C.G.S., si definisce che il calciatore capitano della squadra risponde degli atti commessi in occasione della gara, nei riguardi degli ufficiali di gara, posti in essere da un calciatore della propria squadra non chiaramente individuato:
- visto inoltre l'articolo 73, commi 3 e 4 delle NOIF, il capitano è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra e che è suo dovere coadiuvare gli ufficiali di gara a provvedere a reprimere ogni intemperanza degli stessi calciatori. Visti inoltre gli articoli 1,2,4,12,16,21,34 e 45 del C.G.S. P.Q.M. omologa la gara con il risultato finale ottenuto in modo regolare sul campo di gioco: ALABARDA CALCIO ASSOSANGIORGINA 1 2; annulla l'espulsione comminata nei confronti del calciatore KODARIN Mark della Società ASD ALABARDA CALCIO perché il fatto che ha portato alla sua espulsione non è a lui attribuibile; conferma tutti gli altri provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro durante la gara; infligge al calciatore capitano BOVINO Marco della Società ASD ALABARDA CALCIO la squalifica per 5 gare effettive".

La società, tempestivamente, preannunciava il reclamo versando la tassa e, addirittura, per velocizzare la revisione del provvedimento, anticipava i motivi di reclamo esponendoli direttamente nel medesimo preannuncio. Allo stesso modo, data la particolarità del caso e l'urgenza di esporre le motivazioni della riforma del provvedimento, questa CSAT riunisce in questo unico provvedimento il dispositivo e la motivazione. Purtroppo in ambito territoriale, infatti, non esiste il provvedimento d'urgenza, previsto dall'art. 74 CGS solo avanti alla Corte sportiva di appello a livello nazionale, e i tempi tecnici non hanno permesso alla CSAT FVG di rattoppare tempestivamente il vulnus creato dal grossolano errore del GST che, con motivazione non condivisibile, impedisce al capitano di giocare.

Il fatto, ben descritto a referto e nel provvedimento, in ambito di Giustizia Sportiva non si presta in nessun modo alla interpretazione datagli dal GST, la cui impostazione "troppo" garantista dei diritti del calciatore che ha commesso la violazione, si è rilevata disastrosa per l'incolpevole capitano.

Dagli atti del ddg (referto e supplemento) emerge che l'arbitro a fine gara è stato attinto da un "getto a spruzzo d'acqua che mi colpiva all'altezza della spalla sinistra"; "non essendo stata un azione frontale ma laterale", l'arbitro si è girato di fianco per ricercare il responsabile ed ha visto il calciatore KODARIN Mark con una borraccia in mano e con acqua alla bocca: nel supplemento, troviamo "chi mi passava a fianco in quell'istante era il sig. KODARIN Mark"; l'arbitro gli ha chiesto di scusarsi "per avermi sputato dell'acqua dalla bocca addosso" e il medesimo calciatore, pur al terzo richiamo, si è scusato con l'arbitro.

Anche se manca la certezza assoluta che il fatto sia a lui addebitabile, l'Ordinamento sportivo ne fa discendere immediata la responsabilità dell'addebito disciplinare al sig. KODARIN Mark. Senza meno.

Infatti, il principio di diritto da seguire per la valutazione delle prove è quello già più volte espresso da questa CSAT FVG e dallo stesso TFT FVG, che lo ha ripreso dalla consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva a livello Nazionale (da ultimo in c.u. N. 10/TFN - Sezione Disciplinare del 18/23-07.2019, che riprende a sua volta la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI (da ultimo Decisione n. 93 Anno 2017): "Coerentemente con l'orientamento già espresso e consolidato da questo Collegio di Garanzia, si può ritenere che all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che. nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento".

Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)".

Sulla base della semplice verbalizzazione dell'arbitro, il GST aveva tutti gli argomenti e gli elementi per formarsi un "confortevole convincimento" in ordine alla identità dell'effettivo responsabile del gesto, un convincimento che, pur conservando qualche vago "ragionevole dubbio", non per questo perde valenza nell'ambito dell'Ordinamento Federale.

Ma anche in un altro aspetto il provvedimento del GST è errato: il calciatore capitano della squadra

risponde oggettivamente (soltanto) degli atti "di violenza" commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. E il GST in nessun passaggio tratta di "violenza", né dispone la segnalazione specifica che la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi dell'art. 35 co. 7 e del c.u. 104A/2014 nelle ipotesi di condotte violente contro gli ufficiali di gara.

È vero che lo "sputo" è considerato atto di violenza, ma ciò nella sua espressione, per così dire, "tipica" che non rientra nella fattispecie: lo stesso ddg descrive che "un getto d'acqua" lo ha attinto, non uno "sputo"; descrive che il calciatore KODARIN aveva in mano la borraccia e presentava "dell'acqua sulla bocca"; e successivamente riporta che l'arbitro lo ha ritenuto "responsabile dello sputo dell'acqua", per la prima volta trattando di "sputo", in senso improprio perché ha precisato che il materiale gettato non era organico ma constava di "acqua", e il fatto che il getto sia partito necessariamente dalla bocca non è agli atti, rappresentando una valutazione dell'arbitro. Stante il principio di civiltà giuridica "in dubio pro reo", il calciatore KODARIN non ha "sputato" all'arbitro nel senso di cui all'art. 35 CGS, ma gli ha gettato addosso dell'acqua (anziché altro); peraltro che ciò sia avvenuto con la bocca rappresenta solo un'ipotesi che non esclude tuttavia la possibilità che la condotta abbia avuto una diversa dinamica.

Trattasi di una condotta deplorevole, incivile che è meritoria di condanna perché è gravemente ingiuriosa verso l'arbitro, ma non perché sia stata violenta.

Il reclamo è pertanto fondato e va revocata la squalifica del capitano; al contempo va irrogata la corretta sanzione al vero ed unico responsabile (sotto l'aspetto disciplinare sportivo) del fatto ingiurioso (e non violento), cioè al calciatore KODARIN Mark.

La reclamante, in proposito, pur riconoscendo la gravità del gesto, contesta l'eccessività della sanzione. Orbene, non è dubitabile che lo spruzzo d'acqua che ha attinto l'arbitro, pur non constando di uno "sputo" in senso tecnico (che l'Ordinamento sportivo punisce come condotta "violenta" nei confronti del direttore di gara ai sensi dell'art. 35 CGS, non richiamato dal GST), rappresenti una condotta molto grave volta a denigrare l'immagine dell'arbitro, e deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 36 CGS co. 1 lett. a) ("1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara"), ma certamente non nella sua misura "minima" di due giornate.

Date le particolarmente odiose modalità con cui il calciatore ha inteso esternare l'ingiuria nei confronti dell'arbitro, esclusa la violenza, la CSAT ritiene congruo, ai meri fini della quantificazione della squalifica, parametrarsi alla sanzione "minima" applicabile per lo sputo (inteso come condotta violenta) ai sensi dell'art. 35 CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG

accoglie il reclamo e revoca il provvedimento del GST nella parte che riguarda i calciatori KODARIN Mark e BOVINO Marco per il fatto in esame, facendo salva l'omologazione della gara e tutti gli altri provvedimenti disciplinari.

Nel particolare, revoca l'annullamento dell'espulsione del calciatore KODARIN Mark; revoca la squalifica inflitta al capitano BOVINO Marco;

dispone a carico del calciatore KODARIN Mark la squalifica per cinque giornate di gara.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 78 co. 4 CGS pubblichi senza indugio il presente provvedimento, nella sua piena estensione.

Il presidente e relatore Avv. Silvio Franceschinis

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Gorizia il 29 novembre 2019.

IL SEGRETARIO Maurizio Pavanel IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio Quarta